



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2012 (04.01)
(OR. en)**

16303/12

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0197 (COD)**

**CODEC 2695
WTO 393
FDI 34
PE 518**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: **ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA
LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti

– Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo

(Strasburgo, 10 - 13 dicembre 2012)

I. VOTAZIONE

Poiché non è stato adottato alcun emendamento, il Presidente del Parlamento europeo ha dichiarato adottata la posizione del Consiglio in prima lettura.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo è allegato alla presente nota.

II. ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Poiché il Parlamento europeo ha approvato la posizione del Consiglio in prima lettura, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio in prima lettura, a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Dopo la firma del Presidente del Parlamento europeo, del Presidente del Consiglio e dei Segretari generali delle due istituzioni, l'atto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (11917/1/2012 – C7-0328/2012 – 2010/0197(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11917/1/2012 – C7-0328/2012),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0344),
 - vista la lettera del 31 maggio 2012 con la quale il presidente della commissione per il commercio internazionale si impegna a raccomandare all'Aula di approvare la posizione del Consiglio in prima lettura,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A7-0389/2012),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

¹ GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 203.

5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il fatto che il presente regolamento e in particolare i considerando 17, 18 e 19 prevedano il ricorso alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 non costituisce un precedente riguardo a futuri regolamenti intesi a consentire all'Unione di autorizzare gli Stati membri, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, a legiferare e ad adottare atti giuridicamente vincolanti in settori di competenza esclusiva dell'Unione. Inoltre, nel presente regolamento, il ricorso alla procedura consultiva anziché alla procedura di esame non è considerato un precedente per futuri regolamenti intesi a stabilire il quadro per la politica commerciale comune.